

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA

Il Comune di Santa Teresa Gallura, con sede legale in Santa Teresa Gallura, in Piazza Villamarina, n. 1 - Codice Fiscale 00218850907 – rappresentato a questo scopo dalla dott.ssa Angela Vulpis, nata a Roma il 14.12.1971 (codice fiscale VLPNGL71T54H501Z), domiciliata per ragioni della carica presso la Casa Comunale di Santa Teresa Gallura, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Assistenziale e Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune "

E

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, con sede legale in Nuoro, Via Luigi Oggiano, 25, codice fiscale / partita IVA n. 01526480916, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, in qualità di Legale Rappresentante, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "AREUS O usuario"

PREMESSO

Che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, rubricata "Nuove norme sul procedimento amministrativo" prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Che il Comune di Santa Teresa di Gallura è proprietario dell'immobile sito in Santa Teresa Gallura, in via Sassari n.4 – Località Lu Calteri, piano terra, censito al catasto fabbricati al Foglio 2 – Particella 947 – Sub 10 – Categoria A/2 – Classe U – Vani 5,5 – mq. 71, il tutto meglio evidenziato dalla planimetria allegata (allegato 1);

Che con nota prot. N. 6362 /2024 del 16.04.2024 ha comunicato all'AREUS la disponibilità di un alloggio rispondente alle esigenze rappresentate dall'Azienda Sanitaria con nota prot. PG/2024 6467 del 15.04.2024;

Che il Comune ha stabilito la concessione in uso gratuito per la durata di 3,5 mesi di parte dell'immobile suddetto all'AREUS, al fine di alloggio del personale infermieristico che presterà servizio sul mezzo di soccorso avanzato nell'abitato di Santa Teresa di Gallura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Santa Teresa Gallura concede in uso gratuito all' AREUS, che accetta, parte dell'immobile di sua proprietà, come già individuato nell'allegata planimetria (allegato 1),

sito in via Sassari n.4 – Località Lu Calteri, piano terra, per essere adibito ad alloggio residenziale del personale infermieristico impiegato nel servizio 118 MSA istituito presso l'abitato di Santa Teresa di Gallura;

Art. 2 – Durata

Il presente contratto avrà durata di 3,5 mesi a decorrere dalla data del 15 giugno 2024 e fino al 30 giugno 2024, eventualmente rinnovabile con volontà espressa delle parti. Le parti potranno recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di 2 settimane tramite PEC.

Art. 3 – Lavori di adeguamento dei locali

Il Comune di Santa Teresa di Gallura consegna all'AREUS il bene, che accetta lo stato di fatto in cui si trova, avendo accertato l'idoneità dello stesso per l'uso convenuto.

Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo scopo convenuto impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Le parti prendono atto che il fabbricato oggetto della concessione non abbisogna di lavori di adeguamento.

Art. 4 – Obblighi dell'AREUS

L'AREUS si obbliga:

- ad adibire i locali per le finalità convenute e a conservarli con la massima cura e diligenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 del codice civile. Conseguentemente sono a carico della parte usuaria tutte le spese di manutenzione ordinaria;
- Alla scadenza concordata, l'AREUS si obbliga a restituire al Comune il bene pienamente disponibile e nello stato in cui si trovava all'atto della consegna.

Art. 5 – Divieti

L'AREUS si impegna a non destinare i locali ceduti in uso ad usi diversi da quelli previsti dal presente contratto e a non cederne l'uso a terzi, neppure temporaneamente o parzialmente, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Art. 6 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, in buono stato manutentivo.

Art. 7 – Responsabilità per danni

L'AREUS è costituito custode dell'immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e, in riferimento alla porzione dell'immobile concesso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che possano derivare a terzi dalla conduzione dei locali in uso, tramite idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile in conto terzi;

Art. 9 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente accordo la competenza è rimessa al Foro di Tempio Pausania.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni di cui agli art. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

La Responsabile del Settore Socio-Assistenziale

E Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura

Il Direttore Generale dell'AREUS

